

REGOLAMENTO RIMBORSO PERMESSI STUDIO ASO

Art. 1 - Campo d'applicazione

Il CCNL degli studi professionali vigente prevede per i lavoratori la fruizione di permessi studio retribuiti;

L'allegato sul "Sostegno al Diritto allo Studio" al CCNL degli studi professionali prevede l'erogazione da parte di E.BI.PRO. di un contributo a favore del datore di lavoro in caso di concessione di permessi studio retribuiti.

Art. 2 - Intervento di E.BI.PRO.

E.BI.PRO. eroga un contributo a favore del datore di lavoro pari al 100% della retribuzione derivante dalla fruizione dei permessi studio da parte dei lavoratori che abbiano partecipato a corsi di aggiornamento per Assistente di Studi Odontoiatrici finanziati da Fondo Professioni (corsi ASO - Avviso 7-2020) espletati dopo la data del 1/11/2020, qualora lo stesso sia in regola con i versamenti alla bilateralità di settore (C.A.DI.PROF. / E.BI.PRO.) e abbia un'anzianità contributiva di almeno 6 mesi al momento della concessione delle ore a cui si riferisce la richiesta.

Art. 3 - Modalità di presentazione della domanda ed erogazione del contributo

La richiesta deve essere presentata dal professionista iscritto/a a mezzo e-mail all'indirizzo dirittoallostudio@ebipro.it **entro e non oltre 90 giorni dalla conclusione del Corso.**

Le domande inoltrate fuori dai tempi previsti si riterranno automaticamente respinte.

La domanda deve essere inviata in un'unica soluzione e completa dei seguenti allegati:

- Modulo di richiesta scaricabile dal sito www.ebipro.it (Permessi Studio) regolarmente compilato e sottoscritto dal professionista iscritto;
- Attestazione di partecipazione al corso di aggiornamento ASO finanziato da Fondoprofessionisti (Avviso 7-2020);
- Copia dei prospetti di paga attestanti la fruizione da parte del lavoratore studente dei suddetti permessi, registrati sul Libro Unico del Lavoro con apposita causale "**permessi studio**";

In caso di incompletezza della documentazione trasmessa il datore di lavoro sarà invitato a regolarizzare la domanda entro 10 giorni lavorativi dalla valutazione della stessa, termine decorso il quale la pratica verrà definita con esito negativo. E.BI.PRO. si riserva inoltre di richiedere eventuali documenti integrativi.

E.BI.PRO. accolta la richiesta, provvederà all'erogazione della misura entro 3 mesi dalla presentazione della domanda completa di tutta la documentazione.

Il richiedente riceverà comunicazione solamente in caso di diniego o sospensione della pratica.

Art. 4 - Condizioni generali

Sono beneficiari della prestazione gli studi professionali in regola con i contributi alla bilateralità di settore (C.A.DI.PROF. ed E.BI.PRO.). La regolarità della contribuzione ad E.BI.PRO. presuppone la continuità ed il corretto pagamento delle somme previste dal CCNL dal momento del primo versamento. In caso di irregolarità contributive e/o amministrative le erogazioni verranno sospese in attesa di sistemazione, con conseguente assegnazione di un congruo termine ai fini della regolarizzazione, decorso il quale la pratica verrà definita con esito negativo.

E.BI.PRO. si riserva in qualsiasi momento la facoltà di richiedere documentazione in originale e/o integrativa e/o di verificare i dati e le dichiarazioni riportate nei documenti costituenti le pratiche. In caso di discordanza, fatte salve ulteriori azioni legali, decade il diritto alle prestazioni e l'iscritto sarà tenuto alla restituzione delle somme indebitamente ricevute.

